



## REGOLAMENTO D'ISTITUTO<sup>1</sup>

**Testo approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 9 ottobre 2008**

---

<sup>1</sup> Il presente regolamento è conforme:

al D.Lgs. 16 aprile 1994, n° 297 *"Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"*;

ai D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e n. 235 del 21/11/2007 *"Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"*;

alla Direttiva Ministeriale Prot. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 *"Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità"*;

alla Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 *"Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo"*;

alla Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007 *"Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"*;

al P.O.F. ed al Patto Educativo di Corresponsabilità vigenti nell'Istituto.

## capo 1: PATTO EDUCATIVO - DIRITTI E DOVERI

1. La scuola è una comunità educativa costituita dagli studenti, dai loro genitori, dagli insegnanti e dal personale direttivo e ATA; essa si fonda sul rispetto reciproco e sul riconoscimento dei ruoli diversi, come previsto dal “Patto educativo di corresponsabilità”.
2. Ciascuno contribuisce alla vita della scuola in relazione al proprio ruolo.
3. Gli studenti hanno il diritto di:
  - a. ricevere l’istruzione e l’educazione richiamate nel POF;
  - b. esprimere liberamente il loro pensiero e organizzarsi facendo uso degli spazi della scuola;
  - c. essere rispettati come persone in ogni momento della vita scolastica;
  - d. riunirsi in assemblea nel rispetto degli orari;
  - e. essere informati e consultati sulle scelte importanti della scuola;
  - f. essere informati sulle strategie educative stabilite ai diversi livelli (istituto, classe, ecc.);
  - g. essere periodicamente valutati secondo criteri noti, trasparenti, per quanto possibile omogenei;
  - h. conoscere la valutazione delle singole prove;
  - i. prendere visione delle prove scritte, corrette, entro dieci giorni dallo svolgimento delle stesse;
  - j. programmare i tempi dello studio in modo tale da distribuire impegni scolastici e personali.
4. Le famiglie hanno il diritto di:
  - a. riunirsi nei locali della scuola nel rispetto degli orari;
  - b. incontrare i docenti e ricevere da loro tutte le informazioni relative ai figli;
  - c. essere regolarmente informate sull’andamento scolastico dei figli;
  - d. essere informate e consultate sulle scelte importanti della scuola;
  - e. essere informate sulle strategie educative stabilite ai diversi livelli (istituto, classe, ecc.);
  - f. ricevere in visione gli elaborati, in qualsiasi forma prodotti, dopo che essi sono stati corretti e valutati dall’insegnante.
5. I docenti hanno il diritto di:
  - a. impartire liberamente il loro insegnamento, nel rispetto della normativa e delle decisioni collegiali;
  - b. essere rispettati in ogni momento della vita scolastica;
  - c. riunirsi negli spazi della scuola;
  - d. aggiornarsi su temi e metodi attinenti il loro insegnamento.
6. Il personale ATA svolge il proprio lavoro nel quadro delle proprie specifiche mansioni e in relazione alla specificità dell’ambiente scolastico, in questo modo dà il proprio contributo alla funzione educativa dell’istituzione scolastica.
7. Gli studenti hanno il dovere di:
  - a. collaborare con gli insegnanti mantenendo sempre aperto il dialogo educativo;
  - b. frequentare regolarmente le lezioni;
  - c. arrivare puntuali a scuola;
  - d. mantenere un comportamento tale da non recare danno alla salute propria e altrui;
  - e. mantenere un comportamento tale da non recare danno alle strutture e alle dotazioni dell’Istituto;
  - f. venire a scuola con un abbigliamento adeguato;
  - g. rispettare il personale ATA e collaborare con esso.
8. I docenti hanno il dovere di:
  - a. ascoltare gli studenti e promuovere le occasioni di dialogo con loro;
  - b. proporsi come riferimento adulto sia sul piano educativo che delle competenze disciplinari;
  - c. ascoltare le famiglie degli alunni ed elaborare una comune strategia educativa;
  - d. esplicitare agli studenti obiettivi e metodi del loro percorso didattico;
  - e. essere puntuali nella presenza a scuola e nell’adempimento della funzione docente, così come richiedono agli studenti;
  - f. esercitare la sorveglianza sugli alunni durante il loro orario di servizio;
  - g. redigere il registro di classe in tutte le sue parti quale strumento di lavoro e di comunicazione sia con gli alunni che con i colleghi;
  - h. collaborare col personale ATA.

9. Le famiglie degli alunni hanno il dovere di:
  - a. fornire alla scuola le informazioni utili per rendere efficace la sua azione educativa;
  - b. collaborare con la scuola nel raggiungimento delle finalità educative concordate.

## Capo 2: LE ASSEMBLEE

1. Gli studenti hanno il diritto di riunirsi in assemblea durante l'orario delle lezioni.  
Le assemblee entrano a pieno titolo nel percorso formativo degli studenti.  
Tutte le componenti della scuola sono chiamate a dare il loro contributo per la valorizzazione delle assemblee.
2. Le assemblee sono di classe e d'istituto.  
Quelle d'istituto possono essere articolate in assemblee di corso o di classi parallele, o di gruppi di classi in relazione all'argomento e/o alla disponibilità dei locali.  
E' consentito lo svolgimento di un'assemblea d'istituto al mese, durante l'orario delle lezioni, della durata massima delle ore di lezione della mattinata.  
Al di fuori di tale orario gli studenti possono riunirsi liberamente nei locali della scuola secondo le modalità previste al capo 6.  
E' consentita un'assemblea di classe al mese della durata massima di due ore.
3. All'inizio dell'anno scolastico il comitato studentesco presenta il piano di massima delle assemblee d'istituto segnalando alcuni argomenti e individuando i metodi per affrontarli, concorda con la Presidenza i tempi e i modi del coinvolgimento delle diverse componenti della scuola per lo svolgimento del piano stesso (individuazione di esperti e relativi contatti, stanziamento di fondi, ecc.).  
Procedura simile viene seguita dai rappresentanti di classe in collegamento col consiglio di classe.
4. Nella prima assemblea annuale viene proposto e approvato il regolamento delle assemblee a cura del comitato studentesco.  
Se non vi sono proposte di modifica viene approvato, previa illustrazione agli alunni delle prime classi, quello dell'anno precedente.
5. Le assemblee sono finalizzate alla discussione e all'approfondimento di temi inerenti sia la vita della scuola che l'attualità sociale, politica e culturale, nonché le tematiche tipiche dell'adolescenza e della prima giovinezza.
6. Le assemblee, sia di classe che d'istituto, devono svolgersi in giorni e in ore diverse, secondo un criterio di rotazione.
7. Le assemblee delle prime classi si svolgono sempre con la presenza dei docenti.
8. Le richieste di assemblea vanno presentate con almeno cinque giorni di anticipo, quelle di classe devono essere preventivamente viste dagli insegnanti interessati.
9. L'assemblea d'istituto è convocata dal 10% degli studenti o dalla maggioranza del Comitato studentesco.  
A richiesta degli studenti le ore di assemblea possono essere utilizzate per ricerche, lavori di gruppo, approfondimenti autogestiti.
10. Le assemblee di classe sono richieste dai due rappresentanti di classe o dal 30% degli alunni della classe stessa.
11. Alle assemblee possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o a un suo delegato, gli insegnanti e i genitori che lo desiderano.
12. In caso di esaurimento della discussione, o in caso di verificata impossibilità di regolare continuazione dell'assemblea stessa, essa viene dichiarata chiusa dal Dirigente Scolastico.
13. I genitori possono riunirsi liberamente nei locali della scuola secondo le modalità vigenti per gli incontri degli studenti in orario extra scolastico (semplice verifica dell'apertura della scuola). Possono formare un "Comitato dei genitori" per favorire lo scambio d'informazioni e la collaborazione con la scuola.

### **Capo 3: RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE**

1. La scuola favorisce i contatti e la collaborazione con le famiglie: essi possono avvenire tramite incontri diretti, comunicazioni scritte, telefonate.
2. Il Collegio dei docenti fissa i tempi degli incontri scuola – famiglie: essi di norma constano di due incontri collettivi annuali; le loro modalità sono concordate tenuto conto della programmazione dei consigli di classe (colloqui individuali, colloqui con insegnanti riuniti in équipe, ecc.).  
Tutti gli insegnanti mettono non meno di un'ora settimanale a disposizione dei genitori in orario scolastico.  
Gli insegnanti possono chiedere di essere avvertiti con un giorno di anticipo dell'arrivo di genitori.  
Su richiesta dei genitori o su convocazione della scuola possono essere concordati altri momenti d'incontro.
3. A metà di ciascun quadrimestre viene redatto un "pagellino" con indicazioni circa l'andamento didattico di ciascun alunno; esso viene consegnato alle famiglie dal coordinatore di ciascuna classe in occasione del colloquio quadrimestrale o spedito a domicilio.  
Il "vagellino", insieme alla valutazione quadrimestrale, costituisce momento di bilancio per gli insegnanti e per lo studente ed è occasione per la revisione delle strategie d'insegnamento e di studio.
4. Le assenze degli studenti e la loro relativa giustificazione sono oggetto di costante controllo da parte dei docenti della classe e dell'ufficio di segreteria.  
La scuola si impegna a segnalare alle famiglie, anche telefonicamente, i casi di frequenza irregolare.
5. Presso la segreteria dell'Istituto i genitori degli studenti possono in qualsiasi momento dell'anno scolastico verificare i dati relativi alla frequenza scolastica dei propri figli.
6. In un giorno immediatamente successivo alla pubblicazione dei risultati di fine anno scolastico, il Dirigente convoca i coordinatori delle classi dandone notizia alle famiglie degli studenti non promossi alla classe successiva. In tale occasione i genitori possono prendere visione degli atti dei consigli di classe e chiedere chiarimenti ai coordinatori.

### **Capo 4: ASSENZE, ENTRATE E USCITE FUORI ORARIO**

1. Tutte le assenze, senza eccezioni, devono essere giustificate dal genitore utilizzando l'apposito libretto.  
Il libretto viene consegnato all'inizio dell'anno scolastico e firmato a scuola dal genitore che lo prende in consegna.  
Del libretto si rilascia duplicato solo in caso di smarrimento di cui va data immediata comunicazione scritta alla scuola.  
All'atto dell'iscrizione alla classe successiva il libretto dell'anno precedente va riconsegnato.
2. Gli studenti rientrati a scuola dopo un'assenza, privi della relativa giustificazione, sono ammessi con riserva dall'insegnante della prima ora, il quale provvede ad apporre la relativa annotazione sul registro di classe.
3. Non è concesso dimenticare la giustificazione delle assenze per più di due giorni consecutivi; il terzo giorno la famiglia dello studente verrà avvertita telefonicamente ed invitata a giustificare tempestivamente l'assenza.
4. I permessi di uscita anticipata devono essere richiesti per iscritto sull'apposito libretto, da consegnare al personale ausiliario al momento dell'ingresso a scuola.  
Essi rivestono carattere di eccezionalità e non possono, di norma, superare la durata di un'ora di lezione, salvo che per gravi motivi adeguatamente documentati.
5. Nel corso dell'intero anno scolastico sono consentite fino ad un massimo di 8 entrate/uscite fuori orario.
6. Dopo le ore 8,00 i Docenti non possono ammettere in classe studenti in ritardo. Essi dovranno attendere l'inizio della seconda ora di lezione nell'apposita aula sita al piano terreno.
7. L'ammissione in classe alla seconda ora di lezione sarà autorizzata esclusivamente dal Dirigente scolastico o dal docente delegato.

8. Dopo le ore 8,50 l'ammissione in classe non è consentita, se non per casi eccezionali per i quali è richiesta oltre alla giustificazione una probante documentazione specifica.
9. La giustificazione del ritardo formulata per iscritto sull'apposito libretto (a cura dei genitori per gli studenti minorenni, dell'alunno se maggiorenne) il giorno successivo sarà annotato sul registro di classe dal docente della prima ora
10. Eventuali situazioni eccezionali di entrata o uscita sono valutate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, sentiti gli insegnanti interessati e in stretto contatto con le famiglie.
11. Gli alunni maggiorenni giustificano con la loro firma. Resta fermo l'impegno della scuola a rimanere in contatto con le loro famiglie.

## **Capo 5: USO DEGLI SPAZI SCOLASTICI DURANTE LE LEZIONI**

1. Gli alunni possono accedere ai locali della scuola a partire dalle ore 7.45 la mattina e dalle ore 13.20 nel pomeriggio.
2. L'uscita dalla classe, per un periodo breve, è consentita col permesso dell'insegnante.
3. Gli alunni possono trascorrere l'intervallo in classe o nei corridoi adiacenti. Gli studenti di ragioneria possono andare nello spazio esterno sul retro della scuola, quelli della sezione geometri possono andare nel cortile sud dell'edificio. La responsabilità è degli insegnanti in servizio.
4. E' vietato a chiunque fumare in tutti i locali della scuola, tranne che in quelli dove è espressamente consentito. E' possibile fumare, durante l'intervallo, negli spazi esterni sopra individuati.
5. Le bevande distribuite dagli apparecchi automatici devono essere consumate nelle vicinanze degli stessi. Non è consentito portare bevande in classe. Non è consentito mangiare o bere durante le lezioni.
6. I rifiuti devono essere messi negli appositi contenitori nel rispetto della raccolta differenziata.
7. Le classi che, accompagnate dall'insegnante, si spostano per andare in palestra, nei laboratori, ecc., devono evitare di disturbare le altre classi.
8. Le classi impegnate in attività esterne (campo sportivo, ecc.) non devono disturbare le altre classi.
9. L'utilizzo della palestra e dei laboratori è consentito nel rispetto dei relativi regolamenti.

## **Capo 6: USO DEGLI SPAZI SCOLASTICI AL DI FUORI DELLE ORE DI LEZIONE**

1. Gli spazi della scuola sono a disposizione di alunni, genitori e insegnanti anche al di fuori delle ore di lezione, compatibilmente con i turni di presenza del personale A.T.A e con le disponibilità di bilancio dell'Istituto.
2. L'uso delle attrezzature (laboratori) è consentito solo alla presenza dei responsabili o di insegnanti da loro delegati, sempre nel rispetto degli appositi regolamenti.

## **Capo 7: UTILIZZO DI TELEFONI CELLULARI E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI**

1. Durante l'attività didattica è vietato l'uso di telefoni cellulari e di altre apparecchiature audio-video-fotografiche all'interno delle aule scolastiche, della palestra e dei laboratori.
2. La violazione del predetto divieto costituisce infrazione disciplinare sanzionata con:

- a. nota scritta e requisizione temporanea, da parte del personale scolastico, del telefono o dell'apparecchiatura, che potrà successivamente essere ritirata in Presidenza da un genitore dello studente;
- b. ulteriori provvedimenti in caso di recidiva, adottati ai sensi del presente regolamento.

## **Capo 8: LE INFRAZIONI DISCIPLINARI**

1. Le infrazioni disciplinari sono lievi o gravi.
2. Sono considerate infrazioni disciplinari lievi, punibili con le sanzioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 del capo 9 le seguenti mancanze:
  - a. assenze ingiustificate o "strategiche";
  - b. mancata presenza in classe all'inizio di qualsiasi ora di lezione;
  - c. proferire insulti, termini volgari e/o offensivi nei confronti di altri studenti, docenti o personale ATA;
  - d. interruzioni continue del ritmo delle lezioni;
  - e. mancanza di rispetto del materiale altrui;
  - f. atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti;
  - g. violazioni dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati che non comportino danni;
  - h. sporcare gli ambienti scolastici;
  - i. lancio di oggetti;
  - j. sporcare gli ambienti scolastici;
  - k. scrivere su muri, porte, banchi ed altre suppellettili scolastiche;
  - l. infrazione al divieto di fumare all'interno della scuola;
  - m. utilizzo del telefono cellulare o di altre apparecchiature elettroniche non ammesse (ipod, videocamere, ecc.) durante le lezioni;
  - n. infrazione all'obbligo di avere con sé il libretto personale o il materiale scolastico.
3. Sono considerate infrazioni disciplinari gravi, punibili con le sanzioni di cui alle lettere c) d) e) f) dell'art. 2 del capo 9 le seguenti mancanze:
  - a. ricorso alla violenza nel corso di una discussione;
  - b. atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui;
  - c. utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui;
  - d. propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone;
  - e. furto;
  - f. falsificazione di firme;
  - g. violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati;
  - h. introduzione nella scuola di alcolici o droghe;
  - i. danneggiamento volontario di attrezzature e strutture;
  - j. mancato rispetto delle direttive impartite dai docenti nel corso di un viaggio d'istruzione o di una visita guidata.
  - k. infrazioni non gravi che si ripetono dopo sanzioni già applicate.

## **Capo 9: LE SANZIONI DISCIPLINARI**

1. Per principio, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa. Essi si applicano nei confronti di chi si rende personalmente responsabile della infrazione, nei casi in cui sono violate le regole della convivenza. Tutte le sanzioni sono personali e non possono essere collettive.
2. Agli alunni che commettono le infrazioni previste al capo 8 del presente Regolamento o reati, sono inflitte, secondo la gravità o il reiterarsi delle mancanze, le seguenti sanzioni disciplinari:
  - a) richiamo educativo;
  - b) nota scritta sul Registro di classe con avviso alla famiglia;
  - c) allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a quindici giorni;
  - d) allontanamento dalla Comunità Scolastica per un periodo superiore a quindici giorni;
  - e) allontanamento dalla Comunità Scolastica sino al termine dell'anno scolastico;
  - f) esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
3. Il richiamo educativo è esercitato dal Dirigente Scolastico o dal docente che rileva una infrazione non grave,

della quale lo studente non si sia reso responsabile in precedenza. Lo studente deve essere formalmente avvertito trattarsi di un richiamo non generico, bensì del primo grado di sanzione disciplinare. Il richiamo educativo viene annotato sul registro di classe.

4. La nota scritta è comminata dal Dirigente Scolastico o dal docente che rileva una infrazione non grave. La stessa viene annotata sul Registro di Classe e comunicata alla famiglia dello studente. Se comminata da un docente va comunicata immediatamente al Dirigente Scolastico.
5. L'allontanamento temporaneo dalla Comunità Scolastica fino a quindici giorni è disposto dal Consiglio di Classe soltanto in casi di infrazioni disciplinari gravi o reiterate. Durante il periodo di allontanamento il Dirigente o su sua delega un docente della classe curerà i rapporti con lo studente e la sua famiglia al fine di prepararne il rientro nella comunità scolastica.
6. L'allontanamento per un periodo superiore a quindici giorni è adottato dal Consiglio d'Istituto in caso di reati di particolare gravità che violino la dignità ed il rispetto della persona umana o che creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.
7. L'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico è adottato dal Consiglio d'istituto in caso di recidiva di quanto previsto nel precedente punto 6) e se non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
8. L'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato è disposta dal Consiglio d'Istituto nei casi più gravi di quelli indicati al precedente punto 7).
9. Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere c) d) e) f) di cui al precedente art. 2) possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.
10. In alternativa alle sanzioni di cui alle lettere c) d) e) o quali sanzioni accessorie alle stesse, il Consiglio di classe o il Consiglio d'Istituto, allo scopo di favorire il recupero dello studente, potranno proporre allo stesso attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l'attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi, la frequenza di specifici corsi di formazione, la produzione di elaborati.
11. Gli alunni responsabili di danneggiamenti sono tenuti alla refusione del danno provocato.
12. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione quadrimestrale, terrà conto, nell'attribuzione del voto di condotta, delle sanzioni irrogate.

## **Capo 10: IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

1. L'iter che porta all'irrogazione delle sanzioni disciplinari può essere avviato dal Dirigente Scolastico o da un docente, sulla base di loro osservazioni o di segnalazioni provenienti dal personale ATA o da altri studenti. Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione degli addebiti, per consentire allo studente di giustificarsi. Nei casi previsti dai punti a) e b) dell'art. 2 del capo 9, la contestazione degli addebiti può essere fatta in classe verbalmente, direttamente dal docente che ha rilevato la mancanza e che quindi è competente a irrogare il corrispondente provvedimento disciplinare.
2. Quando un docente ritiene che all'alunno debba essere inflitta una sanzione di cui al punto c) dell'art. 2 del capo 9, deve annotare l'infrazione sul registro di classe e riferirla senza ritardo al Dirigente, il quale provvede ad informare per iscritto i genitori dello studente o chi ne fa le veci, informando gli stessi della data di convocazione del Consiglio di classe e contestando al tempo stesso gli addebiti allo studente. Della convocazione del Consiglio in forma allargata è data notizia agli altri componenti secondo le forme ordinarie. Se dello stesso fanno parte lo studente interessato o un suo genitore, al loro posto sono convocati i primi dei membri non eletti della corrispondente componente.
4. Di norma il Consiglio di Classe si riunisce entro cinque giorni dalla infrazione. Nel corso dello stesso il docente che ha dato inizio al procedimento riferisce quanto rilevato e lo studente può esporre le proprie ragioni.

Ascoltati anche gli altri membri che chiedono di intervenire, lo studente ed i suoi genitori lasciano la seduta ed il Dirigente o in sua assenza il Coordinatore di classe propone, sulla scorta di quanto emerso, il provvedimento disciplinare da adottare. Ogni membro del Consiglio può formulare proposte alternative.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, purché gli stessi siano almeno la metà più uno dei componenti. Eventuali astenuti vengono conteggiati ai fini del computo dei presenti, ma non a quelli del computo dei voti favorevoli o contrari. A parità di voti quello del Dirigente vale doppio.

5. Lo stesso procedimento di cui agli articoli 2 e 3 del presente capo è attivato per l'irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere d) e) f) dell'art. 2 del capo 9. In tali casi quanto sopra previsto per il Consiglio di Classe è da intendersi riferito al Consiglio d'Istituto.
5. Contro le sanzioni disciplinari di cui alle lettere a), b) e c) è ammesso ricorso, da parte degli studenti o dei loro genitori, entro 15 giorni a partire dalla data del provvedimento o dalla data in cui ne sono venuti a conoscenza, all'apposito Organo di Garanzia interno dell'Istituto previsto dall'art. 6 del presente capo.  
Il ricorso deve essere presentato in forma scritta al Dirigente Scolastico e deve contenere esaurienti motivazioni.  
L'Organo si riunisce nel termine di dieci giorni, esamina i motivi del ricorso, valuta la possibilità di sentire direttamente le parti interessate e quindi formula, a maggioranza dei componenti che dovranno essere tutti presenti e non potranno astenersi dal voto, la decisione. Detta decisione costituisce atto definitivo ed è comunicata tempestivamente allo studente interessato.
6. E' istituito un Organo di Garanzia a livello d'Istituto composto dal Dirigente scolastico, due docenti, uno studente, un rappresentante dei genitori; detto Organo è presieduto dal Dirigente e dura in carica due anni scolastici.  
La componente docenti è designata dal Collegio dei Docenti; la componente alunni è eletta dal Comitato Studentesco; la componente genitori è eletta dai rappresentanti dei genitori in Consiglio d'Istituto. Per tutte le componenti è previsto un membro supplente individuato, come per i membri effettivi, rispettivamente dal Collegio dei Docenti, dal Comitato Studentesco e dai rappresentanti dei genitori in Consiglio d'Istituto.  
Il Dirigente, in caso d'assenza o impedimento, sarà sostituito dal collaboratore vicario o, in assenza di quest'ultimo, da uno dei collaboratori, seguendo il criterio della maggiore anzianità di servizio.  
Detto Organo, oltre in merito a quanto previsto dal precedente articolo 5 del presente capo, decide anche in ordine ai conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

## **Capo 11: ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE E DEI GENITORI**

1. L'Istituto favorisce la nascita e lo sviluppo di associazioni di ex studenti e di genitori della scuola.

## **Capo 12: MODIFICHE E PRESENTAZIONE DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO E DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'**

1. Il Regolamento d'Istituto ed il Patto Educativo di Corresponsabilità possono essere modificati dal Consiglio d'Istituto su richiesta di due dei suoi componenti. Il Consiglio a tal fine delibera nelle forme ordinarie.
2. Il Regolamento, il Patto Educativo di corresponsabilità ed il P.O.F. sono resi pubblici attraverso il sito internet dell'Istituto ([www.saraceno.org](http://www.saraceno.org)) e l'affissione all'Albo dell'Istituto.  
I genitori o chi ne fa le veci, all'atto della conferma dell'iscrizione alla classe prima dei propri figli dichiarano di averne presa visione e di accettarli.
3. Durante le prime due settimane iniziali dell'anno scolastico il Patto ed il Regolamento saranno presentati agli studenti delle classi prime.